

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 377)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1959

### Riordinamento del liceo classico, del liceo scientifico e dell'istituto magistrale

ONOREVOLI SENATORI. — La soppressione dei corsi inferiori dei ginnasi, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, dovuta all'istituzione della scuola media, e il mancato conseguente riordinamento degli Istituti secondari, pose, alla fine della guerra, il problema della collocazione della classe residua (la 4<sup>a</sup>) degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici inferiori; di quella classe cioè che era rimasta fuori della nuova scuola media triennale. Nella certezza ormai che il piano di riordinamento disegnato dalla « Carta della scuola » del 1938 non avrebbe avuto seguito, e in mancanza di una diversa soluzione, parve miglior partito, nel 1945, mantenere in vita quella classe residua come classe di collegamento tra la scuola media triennale e i corsi liceali scientifici, magistrali e tecnici; una classe nella quale gli

alunni che intendevano seguire i detti studi, dopo la scuola media, avrebbero sostato per un anno, completando la loro preparazione generale prima di intraprendere gli studi propri degli Istituti stessi. Così rimase invariata anche la durata complessiva degli studi secondari (inferiori e superiori) dove di 8 (liceo scientifico), dove di 7 anni (istituto magistrale).

Naturalmente nessun mutamento fu apportato al liceo-ginnasio, il quale perdette il proprio corso inferiore triennale, ma conservò il biennio intermedio costituito dalle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> ginnasiale, separate dal triennio liceale propriamente detto dal passaggio obbligato dell'esame di ammissione.

L'incertezza sulla sorte della classe di collegamento si potè dire superata soltanto dopo l'inchiesta generale promossa dal Mini-

stro Gonella, la quale rese manifesta la preferenza di studi secondari di durata triennale, e il conseguente inserimento definitivo della classe di collegamento nel secondo grado. Le proposte legislative fatte in tal senso, comprese in un vasto piano di riordinamento dell'intero sistema scolastico, non ebbero seguito, come è noto, in sede parlamentare. Frattanto l'esigenza di risolvere il problema delle classi di collegamento sollecita una soluzione autonoma, che non può essere ulteriormente differita.

A tal fine si è predisposto il presente disegno di legge che provvede a riordinare il liceo classico, il liceo scientifico e l'istituto magistrale secondo criteri che hanno ottenuto il favorevole parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

\* \* \*

L'articolo 1 definisce il grado e la durata dei tre Istituti ai quali il progetto si riferisce

« Il liceo classico, il liceo scientifico e l'istituto magistrale sono scuole secondarie di 2° grado e hanno la durata di cinque anni ».

La disposizione risolve definitivamente innanzi tutto la questione del grado del biennio ginnasiale, che per la legge Gentile, non esplicitamente abrogata finora, apparterebbe al 1° grado, e definisce anche il grado delle attuali classi di collegamento, trasformate secondo le disposizioni successive; aspetto, questo, completamente trascurato, e non senza intenzione, dalla stessa legge che le istituiva.

La innovazione di maggior rilievo sul piano strutturale è quella che aumenta la durata dell'Istituto magistrale di un anno, portandola a cinque anni complessivi. È una istanza, questa, che nasce dalla stessa scuola la quale sente l'esigenza di una sua qualificazione, per il conseguimento del fine che le è assegnato. La maggior durata consentirà di dare al tirocinio la consistenza che attualmente gli manca.

L'articolo 2 dà la medesima struttura ai tre tipi di scuola. Un corso biennale seguito da un corso triennale. Il modello del liceo classico ha certamente avuto il suo peso. Ma l'avvenuto totale distacco della scuola

media, la trasformazione che in essa lentamente si è operata e che continua ad operarsi fino a far prevedere che essa possa in avvenire assumere il carattere di scuola di per sé sufficiente per una formazione adeguata all'età degli alunni ad essa affidati, ma non soggetta alla preoccupazione di preparazioni specifiche in vista di studi successivi, rende necessario un biennio intermedio sia per la verifica dell'orientamento degli alunni, sia per il loro graduale avviamento alla specificazione degli studi, che avverrà nel triennio successivo.

Il terzo comma dell'articolo 2 prevede che sezioni di liceo classico e di liceo scientifico possano essere riunite sotto la stessa direzione in un unico istituto. Considerazioni d'ordine prevalentemente pratico hanno suggerito la norma. Solo in sedi di una certa grandezza si dà il caso che si trovino il liceo classico e il liceo scientifico. In queste gli alunni hanno una possibilità di scelta. Nelle altre, dove si trova il solo liceo classico (che è il caso più frequente) la scelta è obbligata, con grave danno non solo per il liceo classico che, raccogliendo senza distinzione tutti gli alunni, risente un abbassamento nel livello degli studi che gli sono propri, ma anche per l'interesse generale, in conseguenza dell'avviamento su di una strada inadatta di giovani che, in un diverso campo di studi, potrebbero dare una più precisa misura di sé.

L'articolo 3 riduce a 30 il numero degli alunni per classe, che è ancora quello fissato in 35 dalla legge Gentile, allineandolo con quello fissato per la scuola media della legge 1° luglio 1940, n. 899.

L'articolo 4 rinvia alle annesse tabelle che determinano gli insegnamenti da impartire in ciascun tipo di scuola.

Da notare, al riguardo, come innovazioni di maggior rilievo, nel corso biennale del liceo classico, il ripristino dell'insegnamento delle scienze naturali; nel corso triennale, il prolungamento di quello di lingua straniera.

L'insegnamento dell'educazione civica, che con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, è stato inserito negli attuali programmi di storia, viene ora esplicitamente compreso nel piano didattico di ciascun tipo di scuola.

Naturalmente, in sede di formulazione dei programmi didattici, si avrà cura di atteggiare il contenuto dell'insegnamento in modo che, durante il corso triennale, si abbia una trattazione più organica delle nozioni fondamentali dell'ordinamento della società nei suoi principali aspetti giuridici, politici ed economici.

I corsi biennali del liceo classico, del liceo scientifico, e dell'Istituto magistrale saranno strutturati in modo, sul piano delle materie comuni che sono la massima parte, da facilitare i mutamenti di indirizzo che il loro carattere ancora orientativo comporta. Nei corsi triennali si determinerà la piena specificazione degli studi che non tanto si esprimerà in materie diverse quanto nel contenuto e nello orientamento dei singoli insegnamenti.

Nell'Istituto magistrale le esercitazioni di tirocinio dovranno costituire una effettiva fonte di esperienza, a sostegno e completamento degli insegnamenti teorici.

L'articolo 5 rinvia a provvedimenti di natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Consiglio superiore, la definizione di tutta la parte strettamente tecnica, riguardante i programmi e gli orari di insegnamento.

L'articolo 6 conferma che l'accesso ai licei e all'Istituto magistrale è subordinato al possesso della licenza della scuola media.

Non è sembrato opportuno, tutto considerato, di stabilire a questo punto, secondo una richiesta che trova un certo numero di consensi, un esame di ammissione sia per non costringere la scuola media a riassumere il ruolo di scuola di preparazione a studi successivi, preparazione che del resto non potrebbe essere se non assai indeterminata, sia perchè l'esame di ammissione vero e proprio agli studi specifici dei corsi superiori è posto (articolo 7, comma 2°) al termine del biennio; il che sembra più appropriato perchè al biennio, inserito nell'ordinamento e nel clima specifico di un determinato tipo di Istituto, spetta il compito di saggiare in concreto e in un'età più adatta le attitudini degli alunni a proseguire per la via intrapresa. Per questo lo stesso articolo 7 accorda la facoltà di non sostenere alla fine del bien-

nio l'esame di ammissione corrispondente ma di affrontarne un altro; e per questo i programmi di studio del biennio dei vari tipi di Istituto saranno quanto più possibile armonizzati.

Discende da tale concetto la norma dello stesso articolo 7 (4° comma) che dà facoltà all'alunno promosso dalla prima classe di un determinato tipo di scuola di iscriversi alla seconda classe di un tipo diverso, previo esame di integrazione su materie da stabilirsi per regolamento.

La specifica funzione del biennio, che si è più sopra illustrata, giustifica tale innovazione, la quale peraltro non è estesa ai corsi triennali per la necessaria caratterizzazione che deve assumere ciascuno di essi.

L'articolo 8 si limita a prevedere che al termine dei corsi liceali si sostengono esami di maturità, mentre al termine dell'Istituto magistrale si sostengono esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare. Trattasi degli esami di Stato la cui disciplina deve formare oggetto di apposite norme.

L'articolo 9 stabilisce poi la misura delle tasse che devono essere corrisposte per la partecipazione agli esami di ammissione e di integrazione i quali, appunto perchè di nuova istituzione, non sono compresi nella tabella delle tasse scolastiche presentemente in vigore (cfr. tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645).

Nel determinare la misura di tali tasse si è considerato che l'esame di ammissione al corso triennale del liceo classico corrisponde all'attuale esame di ammissione allo stesso tipo di scuola che si sostiene al termine del biennio ginnasiale previo versamento della tassa di lire 3.000. Questo importo viene perciò confermato dall'articolo 9.

Per gli esami di ammissione al corso triennale del liceo scientifico e dell'Istituto magistrale, che non sono contemplati dall'ordinamento in vigore, l'importo delle relative tasse viene stabilito in lire 1.500 che è pari alla misura della tassa prevista dalla citata legge del 1954 per l'esame di idoneità che dà accesso ai predetti tipi di scuola. La tassa dovuta per l'esame di integrazione, il quale viene istituito per l'accesso alla seconda

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

classe di un tipo di scuola diverso da quello frequentato, è fissata nella misura unica di lire 1.500, dato che la funzione di questo tipo di esame non è sostanzialmente diversa da quella dell'esame di idoneità alla quinta classe ginnasiale per il quale è oggi dovuta una tassa di pari importo.

L'articolo 10 fissa i criteri che dovranno essere seguiti in sede di costituzione delle nuove cattedre di ruolo. Poichè trattasi anche qui di materia di rilevante interesse tecnico è parso necessario di riservarla a norme da adottarsi con decreto del Capo dello Stato, d'intesa con il Ministero del tesoro, e con la garanzia del parere del Consiglio Superiore e del consiglio di Stato.

È sembrato però indispensabile stabilire con disposizioni primarie i limiti di orario entro i quali, in sede applicativa, sarà lecito muoversi nel dare concreto assetto alle cattedre di ruolo. La possibilità del completamento dell'orario oltre il limite di 18 ore settimanali costituisce una cautela prevista a salvaguardia di eccezionali e imprescindibili esigenze didattiche.

Con successive disposizioni sarà disciplinata la sistemazione dei professori di ruolo nelle nuove cattedre.

L'articolo 11 prevede le modalità per la determinazione con decreto interministeriale del numero delle sezioni, dei corsi e delle classi collaterali e degli organici annuali del personale insegnante e non insegnante.

A queste disposizioni, che danno i lineamenti fondamentali dei tre tipi di scuola contemplati dal progetto, seguono alcune norme finali e transitorie.

L'articolo 12 provvede ad adeguare al proposto ordinamento la numerazione delle classi dei licei e dell'Istituto magistrale, mentre l'articolo 13 mira a salvaguardare l'efficacia di titoli di studio conseguiti in base all'attuale ordinamento.

L'articolo 14 stabilisce, infine, che il nuovo ordinamento sarà attuato a partire dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli orari e dei programmi di insegnamento (articolo 5), il quale è connesso con l'emanazione delle tabelle delle cattedre di cui all'articolo 10.

La spesa che potrà derivare dall'attuazione del proposto ordinamento non sarà superiore a lire 5.200.000.000 e il piano decennale per lo sviluppo della scuola comprende i relativi oneri.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Grado e durata)*

Il liceo classico, il liceo scientifico e l'istituto magistrale sono scuole secondarie di 2° grado e hanno la durata di cinque anni.

## Art. 2.

*(Struttura)*

Gli istituti indicati nel precedente articolo sono costituiti da un corso biennale, che comprende la prima e la seconda classe, e da un corso triennale, che comprende le successive tre classi.

Il corso biennale e il corrispondente corso triennale costituiscono la sezione.

Sezioni di liceo classico e di liceo scientifico possono essere ordinate in unico istituto sotto la direzione dello stesso preside.

## Art. 3.

*(Numero degli alunni per ogni classe)*

In ciascuna classe il numero degli alunni non può essere di regola superiore a trenta.

## Art. 4.

*(Materie di studio)*

Le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, determinano gl'insegnamenti da impartirsi in ciascun tipo di scuola.

Gli alunni dell'istituto magistrale compiono durante il corso triennale esercitazioni di tirocinio didattico in una scuola elementare designata dal provveditore agli studi, o in quella annessa all'istituto che frequentano.

## Art. 5.

*(Programmi e orari d'insegnamento)*

I programmi e gli orari d'insegnamento sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

## Art. 6.

*(Accesso ai singoli istituti)*

Alla prima classe dei licei e dell'istituto magistrale si accede con il titolo di studio che si consegue al termine della scuola media.

## Art. 7.

*(Esami di ammissione, promozione, integrazione e idoneità)*

Nei licei e nell'istituto magistrale si sostengono esami di ammissione, di promozione, di integrazione e di idoneità.

Con esame di ammissione si accede dal corso biennale al corso triennale successivo, ma è in facoltà degli alunni di sostenere l'esame di ammissione al corso triennale di un tipo di scuola secondaria diverso da quello frequentato durante il biennio.

Con esame di promozione hanno accesso rispettivamente alle classi seconda, quarta e quinta gli alunni della classe precedente che nello scrutinio finale siano stati ammessi a riparare nella sessione autunnale.

Con esame di integrazione gli alunni promossi dalla prima classe del biennio possono passare alla seconda classe di un tipo di scuola diverso da quello frequentato.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna possono sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione alla seconda classe del biennio e l'esame di ammissione al corso triennale rispettivamente dopo non meno di uno o di due anni dal conseguimento della licenza dalla scuola media. Essi inoltre possono sostenere esami di idoneità per l'iscrizione alla quarta o alla quinta classe rispettivamente dopo non meno di uno o di due anni dal conseguimento dell'ammissione al corso triennale.

Il regolamento stabilisce i criteri di classificazione del profitto e del risultato degli esami nonchè le materie sulle quali verte l'esame di integrazione.

## Art. 8.

*(Esami di Stato di maturità e di abilitazione)*

Al termine del liceo classico e del liceo scientifico si sostengono esami di Stato di maturità; al termine dell'istituto magistrale si sostengono esami di Stato di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare.

## Art. 9.

*(Tasse per gli esami di ammissione e di integrazione)*

Le tasse per gli esami di ammissione e di integrazione, istituiti dal precedente articolo 7, sono stabilite nelle seguenti misure:

ammissione al corso triennale del liceo classico . . . . .	L. 3.000
ammissione al corso triennale del liceo scientifico e dell'istituto magistrale . . . . .	» 1.500
integrazione . . . . .	» 1.500

## Art. 10.

*(Costituzione delle cattedre)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, sono stabiliti le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Per la costituzione delle cattedre di ruolo è richiesto un orario non inferiore a 14 e non superiore a 18 ore settimanali di lezione.

Quando la cattedra comporti meno di 18 ore settimanali di lezione può essere fatto obbligo al titolare, qualora le esigenze didattiche lo richiedano, di completare l'orario in classi collaterali, salvo il diritto ad un compenso per le ore eccedenti la diciottesima.

## Art. 11.

*(Determinazione degli organici annuali)*

Il numero delle sezioni, dei corsi e delle classi collaterali e quello dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, di segreteria e di servizio è stabilito, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, nei limiti degli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, da registrare alla Corte dei conti.

La ripartizione tra i singoli istituti delle cattedre e dei posti di ruolo di cui al precedente comma è disposta con decreto del ministro della pubblica istruzione.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 12

*(Riordinamento delle classi degli attuali Istituti)*

Le classi quarta e quinta ginnasiale sono trasformate rispettivamente nelle classi prima e seconda del liceo classico ed è modificata in conseguenza la numerazione delle tre classi liceali successive.

Le attuali cinque classi del liceo scientifico costituiscono il corso biennale e il corso triennale dello stesso tipo di scuola, ferma restando la numerazione progressiva delle classi stesse.

L'istituto magistrale è trasformato in quinquennale e per l'effetto le classi che costituiscono l'attuale corso quadriennale assumono rispettivamente la denominazione di seconda, terza, quarta e quinta classe.

## Art. 13.

*(Efficacia del diploma di ammissione al liceo classico)*

Il titolo di ammissione al liceo classico conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conserva piena validità agli effetti dell'iscrizione al corso trien-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale dello stesso tipo di scuola e dell'ammissione agli esami di maturità.

## Art. 14.

(Applicazione della presente legge)

L'ordinamento degli istituti contemplati dalla presente legge sarà attuato a decorrere dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione dei programmi e degli orari di cui all'articolo 5.

## MATERIE DI STUDIO

## TABELLA A.

## LICEO CLASSICO

*Nel biennio:*

Religione; lingua italiana, latina, greca; storia, educazione civica, lingua straniera, matematica, scienze naturali, geografia, educazione fisica.

*Nel triennio:*

Religione; lettere italiane, latine, greche; lingua e letteratura straniera, filosofia, storia, educazione civica, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, geografia, storia dell'arte, educazione fisica.

## TABELLA B.

## LICEO SCIENTIFICO

*Nel biennio:*

Religione; lingua italiana, latina; storia, educazione civica, 1ª lingua straniera, mate-

matica, scienze naturali, geografia, disegno, educazione fisica.

*Nel triennio:*

Religione, lettere italiane, lettere latine, 2ª lingua straniera, filosofia, storia, educazione civica, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, geografia, disegno, educazione fisica.

## TABELLA C.

## ISTITUTO MAGISTRALE (a)

*Nel biennio:*

Religione, lingua italiana, latina, storia, educazione civica, lingua straniera, matematica, scienze naturali, igiene, geografia, disegno, musica e canto corale, educazione fisica, strumento musicale (facoltativo).

*Nel triennio:*

Religione, lettere italiane, lettere latine, storia, educazione civica, filosofia, pedagogia, psicologia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, igiene, geografia, disegno e storia dell'arte, musica e canto corale, educazione fisica, esercitazioni di tirocinio didattico, strumento musicale (facoltativo).

(a) Resta fermo quanto è previsto dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, circa l'insegnamento dell'agraria e computisteria rurale nel corso triennale di alcuni istituti magistrali.